

Legge regionale 08 luglio 2019 , n. 9 - TESTO VIGENTE dal 07/03/2023

**Disposizioni multisetoriali per esigenze urgenti del territorio regionale.**

**Art. 47**

*(Modifiche alla legge regionale 16/2014)*

1. Al comma 2 dell'articolo 20 della legge regionale 11 agosto 2014 n. 16 (Norme regionali in materia di attività culturali), le parole <<di servizio pubblico>> sono sostituite dalle seguenti: <<di interesse pubblico>>.

2. La rubrica del Capo VIII della legge regionale 16/2014 è sostituita dalla seguente: <<Residenze creative e culturali>>.

3. All'articolo 30 della legge regionale 16/2014 sono apportate le seguenti modifiche:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: <<Residenze creative e culturali>>;

b) al comma 1 le parole <<residenze professionali>> sono sostituite dalle seguenti: <<residenze creative e culturali>>;

c) il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. La Regione promuove, in particolare, la realizzazione di una residenza creativa e culturale presso Villa Manin di Passariano.>>.

4. Per le finalità di cui all'articolo 30 della legge regionale 16/2014, come modificato dal comma 3, si provvede a valere sullo stanziamento della Missione n. 5 (Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività culturali) - Programma n. 2 (Attività culturali e interventi diversi nel settore culturale) - Titolo n. 1 (Spese correnti) dello stato di previsione della spesa del bilancio per gli anni 2019-2021.

5. Dopo l'articolo 32 quinquies della legge regionale 16/2014 è inserito il seguente:

**<<Art. 32 sexies**

*(Commissioni di valutazione)*

1. Nei casi in cui la valutazione tecnica di qualità dei progetti richieda, per le caratteristiche specifiche delle attività culturali oggetto di incentivo e dei criteri di selezione, conoscenze specialistiche particolarmente elevate, i regolamenti prevedono i compiti e disciplinano la composizione di commissioni valutative integrate da esperti esterni.>>.